

IVA

Rimborsi Iva a imprese Ue incassati da terzi ma con procura autenticata

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **soggetto passivo** residente in **altro Stato membro** può **delegare** un soggetto terzo a riscuotere per suo conto il **rimborso** dell'Iva richiesto ai sensi dell'[articolo 38-bis.2 del D.P.R. 633/1972](#); tuttavia, la **procura** all'incasso deve essere **autenticata** da un **pubblico ufficiale** anche se formata all'estero.

Lo ha chiarito la [risoluzione AdE 110/E](#) di ieri emanata in risposta a un'istanza di interpello ordinario presentata da una **società olandese**, la cui attività consiste nel prestare servizi relativi alla procedura per ottenere il rimborso dell'Iva a soggetti passivi che hanno assolto la relativa imposta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento, proprio al fine di chiarire i seguenti due **dubbi interpretativi**:

- se è consentito ad soggetto terzo, legittimato in forza di una procura speciale, l'**incasso diretto** del rimborso e,
- in caso di risposta affermativa, se per la validità della procura all'incasso debba o meno trovare applicazione la **disciplina interna** contenuta nell'[articolo 63 del D.P.R. 600/1973](#), al cui comma 1 è stabilito che ***“la procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata”***.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 38-bis.2 del decreto Iva regola la **procedura** per richiedere il rimborso dell'imposta assolta in Italia sugli acquisti di beni e servizi ovvero sulle importazioni di beni da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue. **Possono accedervi** esclusivamente coloro che:

- **non** hanno una **stabile organizzazione** in Italia;
- **non** abbiano **acquistato** beni o servizi con Iva **oggettivamente indetraibile** secondo quanto previsto dalla legislazione italiana;
- **non** abbiano effettuato in Italia **operazioni attive**, ad eccezione di alcune operazione tra cui quelle per le quali l'imposta è assolta dal cessionario/committente mediante il meccanismo del *reverse charge*.

L'erogazione della somma spettante avviene mediante **accredito** da parte dell'Agenzia delle Entrate sul **conto intestato all'avente diritto**. In questo modo il rimborso entra **direttamente** nella disponibilità del titolare **scongiurando** eventuali **errori** o **abusi**, nonché **assicurando** la **fluidità** e **velocità** dell'incasso.

A parere dell'Ufficio tali esigenze sono soddisfatte anche attraverso l'istituto della **procura speciale** di cui all'[articolo 63 del D.P.R. 600/1973](#). Pertanto, il soggetto passivo Ue può **dare mandato** ad un soggetto terzo di riscuotere **per suo conto** le somme dovute a titolo di rimborso richiesto ai sensi dell'articolo 38-bis.2.

Se con riferimento al primo aspetto l'indirizzo del Fisco si rivela in linea con il pensiero dell'istante, in relazione invece alla **seconda questione**, l'Agenzia "boccia" la soluzione prospettata dalla società olandese.

Sul punto, la risoluzione in commento precisa che la **procura all'incasso**, oltre a contenere dettagliatamente tutte le informazioni, sia del soggetto "conferitario", sia del "conferente", **deve** anche **rispettare** i principi previsti dall'[articolo 63 del D.P.R. 600/1973](#).

In particolare, **la procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata**. Pertanto, anche per le procure formate all'estero, è necessario che l'atto di conferimento sia autenticato da un **notaio** o da un **pubblico ufficiale**.

Peraltro, è altresì d'obbligo la **legalizzazione dell'atto di conferimento**, salvo i casi in cui l'avente diritto al rimborso risieda in un Paese aderente alla **Convenzione dell'Aja** per l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

In tali ipotesi, infatti, la "**postilla**" (o "*Apostille*"), apposta da parte della competente autorità designata da ciascuno Stato aderente alla Convenzione, "autentica" la procura anche agli effetti di cui all'[articolo 63 del D.P.R. 600/1973](#).

Non è richiesta **alcuna legalizzazione**, invece, per gli atti notarili provenienti dai Paesi aderenti alla **Convenzione di Bruxelles** del 25.5.1987.

